MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*";

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale dispone che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale prevede che, il trattamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale prevede che, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che non abbiano i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, l'INPS concede un'indennità mensile per la durata di quattro mesi, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale dispone che le misure di cui al medesimo decreto legislativo sono concesse nel limite di € 7.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e nel limite di € 6.000.000,00 per l'anno 2020;

VISTO, altresì, l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 sono ripartite tra le misure previste dallo stesso decreto legislativo e sono, altresì, definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa;

VISTO il decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2019, n. 2, con cui è stata disposta la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, tra le misure previste dagli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo, ed è stato previsto che il relativo onere sia posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone la proroga, per gli anni 2021, 2022 e 2023, del trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, alle medesime condizioni stabilite dallo stesso, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio, nel limite di spesa di € 1.000.000,00 per ciascuno dei tre anni, e che al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e la successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, già trasmesse entrambe all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta elettronica certificata prot. n. 40/12237 del 24 novembre 2022, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2022 per il finanziamento dell'intervento *ex* articoli 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, pari ad € 155.000,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore dell'INPS, dell'importo di € 155.000,00, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dell'importo di € 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00), ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 – P.G. 1 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sui fondi di competenza del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca
Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.